

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 24/2015

EMANAZIONE REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI SINISTRI, DELLA BANCA DATI ANAGRAFE TESTIMONI E DELLA BANCA DATI ANAGRAFE DANNEGGIATI, DI CUI ALL'ARTICOLO 135 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento che - a seguito dell'istituzione presso l'IVASS, al fianco della banca dati sinistri, di due banche dati denominate "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati", finalizzate a rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia - disciplina le procedure di organizzazione e di funzionamento delle banche dati, le modalità di trasmissione dei dati da parte delle imprese e le condizioni di consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione, nonché di soggetti terzi.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 28 settembre 2015 al seguente indirizzo di posta elettronica: regolamento_banchedati@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 26 agosto 2015

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI SINISTRI, DELLA BANCA DATI ANAGRAFE TESTIMONI E DELLA BANCA DATI ANAGRAFE DANNEGGIATI, DI CUI ALL'ARTICOLO 135 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE

Il Regolamento reca le disposizioni di attuazione dell'articolo 135 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "CAP") e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione presso l'IVASS di una banca dati sinistri e due banche dati denominate "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati", finalizzate a rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore immatricolati in Italia.

Il Regolamento è, altresì, emanato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 120 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e tiene inoltre conto della recente pubblicazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 maggio 2015, n. 108, recante l'istituzione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito "D.M. AIA").

Le disposizioni richiamate attribuiscono all'IVASS il potere di disciplinare le procedure di organizzazione e di funzionamento delle banche dati, le modalità di trasmissione dei dati da parte delle imprese e le condizioni di consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione, nonché di soggetti terzi. La medesima normativa primaria attribuisce, altresì, all'IVASS il potere di disciplinare le limitazioni all'accesso, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione, in fase di liquidazione dei sinistri.

Il Regolamento introduce sostanziali novità rispetto alla previgente normativa, che aveva previsto e disciplinato l'istituzione presso l'ISVAP di una banca dati sinistri avente analoghe finalità e già operativa, ma con differenti modalità, dal 2001.

In primo luogo, l'ambito di applicazione viene esteso anche alle imprese comunitarie ed a quelle aderenti allo SEE ed operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, e ciò in quanto la normativa primaria introduce un obbligo generalizzato di consultazione delle banche dati esteso anche a tali soggetti. Le singole disposizioni regolamentari individuano, poi, di volta in volta, lo specifico destinatario delle relative prescrizioni.

Inoltre, al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui al novellato art. 135 del CAP, la preesistente banca dati sinistri è logicamente tripartita in: banca dati sinistri, banca dati anagrafe danneggiati e banca dati anagrafe testimoni. Tale articolazione consentirà un distinto livello di accessi, anche con riferimento ad una singola banca dati, in relazione alla natura del soggetto ed alla finalità della consultazione.

Sotto un profilo più strettamente contenutistico, a differenza del Regolamento n. 31, che prevedeva in capo alle imprese di assicurazione una facoltà di consultazione della banca dati

sinistri, strutturata su diversi livelli di approfondimento, in ragione della valorizzazione dei parametri di significatività, il presente Regolamento introduce – come da conforme prescrizione dell’art. 135, comma 3 del CAP – obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione, in fase di gestione di ciascun sinistro.

Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, è stato previsto che l’obbligo di consultazione possa in prima istanza ritenersi assolto con la ricezione del flusso di dati di cui al D.M. AIA.

Gli obblighi di consultazione sono graduati in ragione del numero di parametri di significatività emersi in sede di prima consultazione ed in funzione dell’efficace perseguimento degli obiettivi antifrode cui le banche dati sono preordinate.

In particolare, quando dalla prima consultazione emergono due parametri di significatività, le imprese sono tenute ad effettuare una nuova e più dettagliata consultazione, con le modalità di cui all’art. 13, comma 5 del Regolamento e sono, altresì, tenute ad effettuare specifici approfondimenti, dandone evidenza nel fascicolo del sinistro.

Pur in mancanza di parametri di significatività, resta comunque la facoltà qualora sussistano elementi potenzialmente sintomatici di eventuale frode.

Un’ulteriore novità, motivata dalla possibilità per l’impresa di svolgere una propria attività antifrode, ai sensi dell’art. 148 del CAP, come modificato dall’art. 32 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, è rappresentata dall’introduzione della visualizzazione, per l’impresa che procede alla consultazione delle banche dati, della denominazione delle imprese coinvolte nel sinistro.

Il Regolamento tiene inoltre conto di un’ulteriore categoria di “soggetti terzi”, introdotta dal citato decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, aventi diritto alla consultazione. Considerata la genericità della locuzione, si è scelto di definire i soggetti “terzi” quelli legittimati alla consultazione delle banche dati nei limiti e per le finalità individuate dalla legge, prevedendo inoltre che la tipologia dei dati accessibili e le modalità tecniche di consultazione sono stabilite mediante specifiche convenzioni con l’IVASS.

Il Regolamento viene emanato sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Interno e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.

Il Regolamento si compone di 20 articoli ripartiti in 6 Capi.

Il **Capo I** reca disposizioni di carattere generale riguardanti l’individuazione delle fonti normative, la definizione delle espressioni usate nel testo e l’ambito di applicazione del Regolamento; il **Capo II** individua le finalità delle banche dati e detta disposizioni riguardanti il trattamento dei dati; il **Capo III** delinea gli obblighi di comunicazione da parte delle imprese, definisce le modalità e i termini di comunicazione dei dati, disciplina le diverse fasi ed attività in cui si articola il processo di gestione delle banche dati; il **Capo IV** stabilisce gli obblighi di consultazione delle banche dati e ne disciplina la consultazione da parte dei soggetti aventi diritto, distinguendo, quanto alle modalità di consultazione, le imprese di assicurazione, la CONSAP e l’UCI, l’Autorità Giudiziaria, le Forze di Polizia e le Pubbliche Amministrazioni, nonché i soggetti terzi; il **Capo V** reca disposizioni riguardanti i diritti degli interessati ai sensi della normativa sulla privacy; il **Capo VI** detta disposizioni transitorie e finali.

L’articolo 1 individua le fonti normative.

L'articolo 2 reca il quadro definitorio delle espressioni tecniche utilizzate nel testo.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione del Regolamento, estendendolo a tutte le imprese di assicurazione che esercitano in Italia l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

L'articolo 4 delinea le finalità delle banche dati, in linea con quanto previsto dall'art. 135 del CAP e dall'art. 120 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 5 detta alcune disposizioni in ordine al trattamento dei dati, prevedendo che l'IVASS sovrintenda al corretto funzionamento delle banche dati.

L'articolo 6 individua i dati da comunicare da parte delle imprese italiane che, sulla base della normativa vigente in materia di risarcimento del danno, gestiscono il sinistro. Le categorie dei dati da comunicare sono delineate perseguendo una duplice finalità: razionalizzare le informazioni da inviare e individuare quelle più significative per la prevenzione e il contrasto delle frodi.

L'articolo 7 disciplina le modalità e i termini con i quali le imprese sono tenute a trasmettere i dati.

Al fine di realizzare un aggiornamento rapido e continuativo delle banche dati, in linea con i tempi di liquidazione di cui all'art. 148, comma 2-bis del CAP, è stato previsto che le imprese comunichino i dati entro sette giorni dal pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia di sinistro.

E' stata inoltre prevista la necessità di dover eseguire operazioni di transcodifica dei sinistri (ad es. a seguito di operazioni societarie straordinarie) previa richiesta dell'impresa interessata all'IVASS.

L'articolo 8 regola le diverse fasi ed attività del processo di gestione delle banche dati: ricevimento delle comunicazioni, convalida e registrazione dei dati.

L'articolo prevede che i dati siano registrati nelle banche dati per cinque anni dalla data di definizione di ciascun sinistro e detta le modalità di conservazione e trattamento dei dati decorsi cinque anni dalla predetta definizione del sinistro.

L'articolo 9 introduce e modula gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese e tiene conto degli obblighi conseguenti all'entrata in vigore del D.M. AIA al fine di ridurre l'impatto sulle imprese.

L'articolo 10 definisce i limiti all'esercizio del diritto di consultazione da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c.auto e prevede che le consultazioni da parte di soggetti terzi siano stabilite mediante specifiche convenzioni con l'IVASS.

L'articolo 11 concerne le modalità di abilitazione alla consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI nell'ambito di procedimenti di gestione dei sinistri, precisando che la consultazione è finalizzata alla verifica della situazione storica collegata al caso in esame. Tale principio trova una concreta applicazione

nella disposizione contenuta nell'art. 13 che prevede che ciascun soggetto abilitato indichi il numero di sinistro in trattazione, rispetto al quale effettua la consultazione delle banche dati.

Gli articoli 12 e 13 delineano le modalità di consultazione delle banche dati da parte dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni (art. 12) e delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI (art. 13).

In particolare, si prevede per le Autorità una duplice modalità di consultazione: *on line* (con immediata visualizzazione e stampa delle informazioni) e *batch* (con trasferimento di *file*), e per le imprese la sola modalità *on line*. Alle consultazioni si accede tramite chiavi di ricerca, da utilizzarsi anche contestualmente, costituite dalle targhe dei veicoli (o dai numeri di telaio) e dagli elementi identificativi dei soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro.

Con entrambe le modalità, *on line* e *batch*, è possibile acquisire dalle banche dati un'informazione immediata e sintetica del numero di sinistri in ordine all'identificativo del soggetto e del veicolo oggetto di interrogazione. In particolare, con la consultazione in modalità *batch*, è possibile acquisire via *file*, dietro invio di una lista di chiavi di ricerca, l'elenco del numero delle ricorrenze presenti su ciascuna chiave, così da disporre di un primo indicatore sintetico di possibili anomalie.

La disciplina, presenta differenze a seconda che i soggetti consultanti siano autorità giudiziarie, forze di polizia o pubbliche amministrazioni, ovvero imprese di assicurazione.

Infatti, non sussistendo per i primi identiche esigenze di cautela imposte dalle regole in materia di protezione dei dati personali e di concorrenza, con la consultazione in modalità *on line* le banche forniscono ai medesimi, in aggiunta al numero delle ricorrenze per ogni chiave di ricerca, l'elenco dei sinistri per cui si è verificata la ricorrenza, con le più ampie informazioni di dettaglio e con specifica evidenza del ruolo assunto dai diversi soggetti coinvolti.

Viceversa, al fine di coniugare opportunamente le esigenze di contrasto alle frodi con la necessità di limitare la visibilità, da parte delle imprese di assicurazione, dei dati personali riferiti ai sinistri ai soli casi in cui vi sia un'appropriata correlazione tra le informazioni personali memorizzate e lo specifico sinistro da analizzare in vista dell'eventuale liquidazione, il Regolamento prevede che le informazioni di dettaglio siano consultabili in presenza di almeno due parametri di significatività. I soggetti abilitati possono, comunque, effettuare la consultazione, pur in assenza dei suddetti parametri, qualora dal fascicolo di sinistro emergano elementi significativi sotto il profilo della potenziale esistenza di comportamenti fraudolenti, attivando un'apposita funzionalità che verrà tracciata dal sistema informatico.

Resta interdetta, questa volta in ossequio alle regole in materia di concorrenza, la possibilità per le imprese di assicurazione di accedere ai dati sui pagamenti.

L'articolo 14 detta disposizioni in ordine alla tracciatura delle consultazioni ed ai controlli dell'IVASS sulle eventuali consultazioni irregolari. In caso di accertamento di consultazione irregolare, l'IVASS sospende o revoca l'abilitazione della persona fisica cui essa è riconducibile e, in caso di sistematiche violazioni, può sospendere tutte le abilitazioni rilasciate all'impresa di assicurazione.

L'articolo 15 disciplina i diritti dei soggetti ai quali si riferiscono i dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'articolo 16 prevede il trasferimento nelle nuove banche dati dei dati che sono attualmente presenti nella banca dati sinistri.

L'articolo 17 replica una previsione di aggiornamento del modello di denuncia di sinistro di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 già presente nel previgente Regolamento n. 31.

L'articolo 18 indica le disposizioni che, in conseguenza della nuova regolamentazione, sono abrogate.

Gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente la pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento.

L'Allegato 1 contiene la descrizione analitica dei dati relativi ai sinistri di cui all'articolo 6 e della loro tripartizione logica.

L'Allegato 2 individua condizioni e modalità di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI. Esso indica la nuova procedura con cui tali enti richiedono l'abilitazione per i dipendenti, che in parte si modifica rispetto al passato. In particolare:

- viene richiesto di effettuare, per ciascuno dei propri nuovi utenti, il recapito delle lettere contenenti la user-id per l'accesso on line alla banca dati sinistri, secondo criteri di riservatezza;
- fermo restando l'obbligo di comunicare entro 5 giorni la perdita dei requisiti, ai fini della disabilitazione del proprio utente, viene richiesto di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti per l'accesso dei propri utenti almeno tre volte l'anno.

Avuto riguardo all'impatto del nuovo Regolamento, non si ravvisano oneri particolari per le imprese di assicurazione che già operano in alimentazione e consultazione sulla Banca dati sinistri. Un onere per le imprese è previsto con riferimento alla procedura di rilascio e comunicazione delle abilitazioni alla consultazione, per cui alle imprese è richiesto di recapitare ai propri dipendenti le lettere predisposte da IVASS e contenenti parti delle credenziali di accesso alla Bds. Si tratta di un onere operativo e non economico finalizzato a razionalizzare e snellire la procedura, riducendo i passaggi su ciascuno dei soggetti interessati, ed a responsabilizzare l'impresa attraverso la centralizzazione su di essa delle comunicazioni – di cui dovrà essere garantita la riservatezza – e dei rapporti con IVASS per la gestione corrente di ciascun abilitato.

REGOLAMENTO N.

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI SINISTRI, DELLA BANCA DATI ANAGRAFE TESTIMONI E DELLA BANCA DATI ANAGRAFE DANNEGGIATI, DI CUI ALL'ARTICOLO 135 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'articolo 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;

VISTO l'articolo 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;

VISTO il comma 3 del citato articolo 21, secondo cui l'IVASS per la cura delle finalità antifrode si avvale di un archivio informatico integrato connesso con le banche dati ivi elencate, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti e l'IVASS;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 maggio 2015, n. 108, recante l'istituzione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con l'individuazione delle banche dati che ne fanno parte;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010 e successive integrazioni e modificazioni;

SENTITI il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Interno e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali,

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II – Banche dati

- Art. 4 (Finalità)
- Art. 5 (Trattamento dei dati)

CAPO III – MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE BANCHE DATI

- Art. 6 (Obblighi di comunicazione delle imprese di assicurazione italiane)
- Art. 7 (Modalità e termini di comunicazione dei dati)
- Art. 8 (Ricevimento, convalida e registrazione dei dati)

CAPO IV - CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI

- Art. 9 (Consultazione delle imprese di assicurazione)
- Art. 10 (Limiti all'esercizio del diritto di consultazione)
- Art. 11 (Modalità di abilitazione alla consultazione)
- Art. 12 (Modalità di consultazione da parte dei soggetti aventi diritto)
- Art. 13 (Modalità di consultazione da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI)
- Art. 14 (Tracciatura delle consultazioni)

Capo V – Diritti degli interessati

- Art. 15 (Modalità di esercizio)

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 16 (Trasferimento dei dati)
- Art. 17 (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008)

Art. 18 (Abrogazioni)
Art. 19 (Pubblicazione)
Art. 20 (Entrata in vigore)

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 “DATI RELATIVI AI SINISTRI”

Allegato 2 “Condizioni e modalità di consultazione da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell’UCI”

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (*Fonti normative*)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2 (*Definizioni*)

1. Ai fini del presente Regolamento s'intendono per:
 - a) "banche dati": la banca dati sinistri, la banca dati anagrafe testimoni e la banca dati anagrafe danneggiati, istituite dall'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore;
 - b) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
 - c) "definizione" del sinistro: la conclusione del procedimento di trattazione di un sinistro, curato da un'impresa di assicurazione, per pagamento o eliminazione senza seguito;
 - d) "imprese di assicurazione italiane": le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - e) "imprese di assicurazione": le imprese di assicurazione italiane e le imprese di assicurazione comunitarie e quelle aderenti allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento;
 - f) "interessati": le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni cui si riferiscono i dati personali;
 - g) "parametri di significatività": gli indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, come individuati dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010;
 - h) "sinistri": i sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia;
 - i) "soggetti abilitati": le persone fisiche, incaricate dalle imprese di assicurazione in ragione della connessione con l'attività svolta su incarico delle stesse, abilitate a consultare i dati registrati nelle banche dati di cui alla lettera a);
 - j) "soggetti aventi diritto": l'Autorità Giudiziaria, le Forze di Polizia e le Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia;
 - k) "soggetti terzi": i soggetti legittimati alla consultazione delle banche dati nei limiti e per le finalità individuati dalla legge.

Art. 3 (*Ambito di applicazione*)

1. Il presente Regolamento si applica:

- a) alle imprese di assicurazione italiane autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica dell'attività assicurativa nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
- b) alle imprese comunitarie ed a quelle aderenti allo Spazio economico europeo abilitate all'esercizio nel territorio della Repubblica dell'attività assicurativa nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento, ad esclusione di quanto disposto dal Capo III.

Capo II – Banche dati

Art. 4 (*Finalità*)

1. Le banche dati raccolgono i dati dei sinistri relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia, nonché i dati dei testimoni e dei danneggiati riferiti ai medesimi sinistri, al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.
2. Le banche dati sono organizzate in modo da consentire all'IVASS, in relazione alla finalità di cui al comma 1, di effettuare elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati.

Art. 5 (*Trattamento dei dati*)

1. L'IVASS è il titolare del trattamento dei dati ed opera nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In tale qualità sovrintende al corretto funzionamento delle banche dati e all'osservanza delle disposizioni che regolano le modalità e i termini di comunicazione dei dati.
2. L'IVASS adotta le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto e regolare funzionamento delle banche dati, nonché la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Capo III – Modalità di organizzazione e funzionamento delle banche dati

Art. 6 (*Obblighi di comunicazione delle imprese di assicurazione italiane*)

1. I dati per l'alimentazione delle banche dati sono comunicati all'IVASS, dal momento del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro, da parte dell'impresa di assicurazione italiana che ha ricevuto:
 - a) la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del decreto;

- b) la denuncia di sinistro del responsabile o, in mancanza, la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento di cui all'articolo 148 del decreto.
2. I dati da comunicare sono indicati nell'allegato 1 e sono relativi alle seguenti categorie:
- a) elementi identificativi del sinistro;
 - b) elementi identificativi dei testimoni del sinistro;
 - c) elementi identificativi dei danneggiati dal sinistro;
 - d) elementi identificativi dei contraenti, dei proprietari e dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
 - e) elementi identificativi dei veicoli coinvolti nel sinistro;
 - f) elementi identificativi dei professionisti incaricati in relazione al sinistro;
 - g) elementi identificativi delle carrozzerie o autofficine di riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro;
 - h) elementi identificativi delle autorità e dei presidi di pronto soccorso eventualmente intervenuti in relazione al sinistro;
 - i) elementi di valutazione del danno alle cose e/o alle persone. In caso di danni alle cose: parti danneggiate; in caso di danni alle persone: sedi delle lesioni, classificate in base a zone anatomiche predeterminate o eventuale decesso;
 - j) elementi identificativi dei pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro, ivi inclusi i beneficiari.

Art. 7

(Modalità e termini di comunicazione dei dati)

1. Le imprese di assicurazione italiane comunicano all'IVASS i dati relativi al sinistro secondo principi di esattezza e completezza, con le modalità tecniche stabilite dall'IVASS con proprio Provvedimento.
2. Le imprese di cui al comma 1 comunicano i dati di cui all'articolo 6, relativi a ciascun sinistro, in via telematica, entro sette giorni, esclusi il sabato e i festivi, dal pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia.
3. Le imprese di cui al comma 1 comunicano, entro il termine di sette giorni dall'acquisizione, esclusi il sabato e i festivi, i dati di cui all'art. 6 conosciuti successivamente alla trasmissione effettuata ai sensi del comma 2.
4. Le imprese di cui al comma 1 apportano tempestivamente ogni rettifica o cancellazione dei dati che si renda necessaria e ne danno notizia all'IVASS entro il termine di venti giorni di calendario.
5. Le imprese di cui al comma 1 assumono misure preventive ed idonee al fine di assicurare la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati e delle comunicazioni, in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Ai soli fini sanzionatori, si considera quale comunicazione periodica di cui all'art. 316 del decreto, indipendentemente dalla frequenza dei flussi dei dati comunicati ai sensi del presente articolo, l'insieme delle trasmissioni effettuate dall'impresa in ciascuna settimana di calendario rientrante nel periodo di osservazione assunto in sede di accertamento delle eventuali violazioni.

7. Per specifiche esigenze tecniche, le imprese possono chiedere la transcodifica dei sinistri comunicati alle banche dati. In caso di operazioni straordinarie quali fusioni o acquisizioni di portafoglio, le imprese inoltrano all'IVASS una relazione sul piano di integrazione delle basi dati coinvolte, indicando la tempistica entro cui tali operazioni saranno concluse e richiedendo le eventuali necessarie operazioni di transcodifica con riferimento ai dati già comunicati dall'impresa assorbita o che gestiva il portafoglio acquisito.

Art. 8

(Ricevimento, convalida e registrazione dei dati)

1. Il processo di gestione delle banche dati si articola nelle seguenti fasi ed attività:
 - a) ricevimento delle comunicazioni;
 - b) convalida;
 - c) registrazione dei dati.
2. Al ricevimento dei dati, l'IVASS verifica che gli stessi siano stati comunicati secondo le modalità previste dal Provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1 e, in caso di esito positivo, provvede alla loro convalida entro quindici giorni.
3. L'IVASS, tramite le interconnessioni con le fonti dati esterne dell'archivio informatico integrato definite con il D.M. n. 108 dell'11 maggio 2015, può effettuare verifiche di congruità delle informazioni comunicate alle banche dati.
4. Quando i dati trasmessi non superano la verifica di cui al comma 2, l'IVASS ne dà informativa alle imprese di assicurazione, affinché provvedano ad una nuova comunicazione, con le necessarie integrazioni o correzioni, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. I dati sono registrati nelle banche dati per cinque anni dalla data di definizione di ciascun sinistro.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, i dati relativi a ciascun sinistro definito sono estratti dalle banche dati e riversati su altro supporto informatico gestito dall'IVASS. Tali dati sono comunicati dall'IVASS esclusivamente per esigenze di giustizia penale o a seguito di esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Decorsi dieci anni dalla data di definizione di ciascun sinistro, i dati che permettono di identificare le persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono cancellati; i restanti dati sono conservati su altro supporto informatico in forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare gli interessati.
8. L'IVASS può diffondere i dati a scopi statistici ed in forma aggregata per le finalità di cui all'articolo 135, comma 1, del decreto, garantendo l'anonimato.

Capo IV – Consultazione delle banche dati

Art. 9

(Consultazione delle imprese di assicurazione)

1. Le imprese di assicurazione, anche quando agiscono in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 285 del decreto, consultano le banche dati in fase di gestione di ciascun sinistro.
2. La consultazione di cui al comma 1 si considera effettuata con la ricezione del flusso di dati di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 maggio 2015, n. 108.
3. La consultazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità indicate all'articolo 13, commi da 1 a 4, in caso di mancata ricezione del flusso di dati di cui al comma 2, nel termine di giorni 3 dalla comunicazione dei dati all'IVASS ai sensi dell'articolo 7, nonché ad opera delle imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 285 del decreto.
4. Quando dalla consultazione emerge la sussistenza di almeno due parametri di significatività, le imprese di cui al comma 1, anche se decidono di non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 148, comma 2 bis del decreto, acquisiscono le informazioni di cui all'articolo 13, comma 5, ed eseguono specifici approfondimenti, dandone evidenza nel fascicolo di sinistro.

Art. 10

(Limiti all'esercizio del diritto di consultazione)

1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP, l'UCI e gli altri soggetti aventi diritto, consultano le banche dati esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1.
2. I soggetti terzi, consultano le banche dati esclusivamente per le finalità previste dalla legge che li ammette alla consultazione. La tipologia dei dati accessibili e le modalità tecniche di consultazione sono stabilite mediante specifiche convenzioni con l'IVASS.
3. La consultazione delle banche dati e il trattamento delle informazioni acquisite è limitato ai dati pertinenti e non eccedenti rispetto al perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11

(Modalità di abilitazione alla consultazione)

1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano le banche dati per la verifica della situazione storica collegata al caso in esame, nell'ambito del processo di gestione dei sinistri.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano all'IVASS gli estremi identificativi dei soggetti ai quali, in ragione della connessione con l'attività svolta su loro incarico, intendono richiedere l'abilitazione alla consultazione delle banche dati, con l'indicazione dei relativi requisiti e secondo le modalità previste nell'allegato 2. L'IVASS rilascia o nega

l'abilitazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione secondo la procedura di cui all'allegato 2, fornendo per ciascuno dei soggetti abilitati un distinto codice identificativo.

3. Gli enti di cui al comma 1 comunicano all'IVASS, entro cinque giorni, la perdita dei requisiti che legittimano la consultazione da parte dei soggetti abilitati.
4. Salvi comunque gli obblighi e la responsabilità degli enti di cui al comma 1, i responsabili e il personale delle strutture e degli uffici mediante i quali è effettuata la consultazione sono vincolati al segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite tramite consultazione delle banche dati e della loro utilizzazione o divulgazione a terzi per finalità non consentite dalla legge.

Art. 12

(Modalità di consultazione da parte dei soggetti aventi diritto)

1. I soggetti aventi diritto consultano le banche dati in base alle seguenti chiavi di ricerca, utilizzate anche contestualmente:
 - a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di persone fisiche;
 - b) ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone giuridiche;
 - c) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli.
2. La consultazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) *batch*, che permette l'acquisizione via *file* delle informazioni di cui al comma 3;
 - b) *on line*, che permette l'immediata visualizzazione e stampa delle informazioni di cui al comma 4.
3. Con la consultazione *batch*, le banche dati forniscono, in riscontro all'inoltro via *file* di una lista di targhe (o numeri di telaio), di codici fiscali e di partite IVA, un *file* contenente il numero di sinistri presenti per ciascuna targa (o numero di telaio), codice fiscale o partita IVA immessa, nonché la valorizzazione dei relativi parametri di significatività.
4. Con la consultazione *on line*, le banche dati forniscono evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti la persona fisica o giuridica (identificabile tramite il codice fiscale o la partita IVA) o il veicolo (identificabile tramite la targa o il numero di telaio) in relazione al quale è stata effettuata l'interrogazione, nonché la valorizzazione dei relativi parametri di significatività. Le banche dati forniscono, altresì, per ciascuno dei suddetti sinistri le informazioni relative a:
 - a) data e luogo del sinistro;
 - b) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli coinvolti;
 - c) denominazione delle imprese di assicurazione coinvolte;
 - d) ubicazione del danno alle cose;
 - e) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;
 - f) pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro;
 - g) elementi identificativi (eventualmente correlati con il codice fiscale o la partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), f), g), h), j).

Art. 13

(Modalità di consultazione da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI)

1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano le banche dati in base alle seguenti chiavi di ricerca, utilizzate anche contestualmente:
 - a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di persone fisiche;
 - b) ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone giuridiche;
 - c) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli.
2. I soggetti abilitati di cui all'articolo 11, comma 2 avviano la consultazione delle banche dati indicando il numero di sinistro in relazione al quale richiedono la consultazione.
3. La consultazione avviene in modalità *on line* in modo da consentire l'immediata visualizzazione e stampa delle informazioni di cui al comma 4, nonché di quelle di cui al comma 5, al ricorrere delle condizioni previste dallo stesso comma.
4. Con la consultazione *on line*, le banche dati forniscono evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti la persona fisica o giuridica (identificabile tramite il codice fiscale o la partita IVA) o il veicolo (identificabile tramite la targa o il numero di telaio) in relazione al quale è stata effettuata l'interrogazione, nonché la valorizzazione dei relativi parametri di significatività.
5. Con ulteriore consultazione *on line*, effettuabile solo in caso di valorizzazione di almeno due parametri di significatività, le banche dati sono, altresì, in grado di fornire, per ciascuno dei sinistri, le informazioni relative a:
 - a) data e luogo del sinistro;
 - b) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli coinvolti;
 - c) denominazione delle imprese di assicurazione coinvolte;
 - d) ubicazione del danno alle cose;
 - e) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;
 - f) elementi identificativi (eventualmente correlati con il codice fiscale o la partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), f), g), h), j).
6. Previa attivazione di funzionalità appositamente tracciate dal sistema informatico, la consultazione dei dati di cui al comma 5 può, altresì, essere effettuata in presenza di elementi significativi sotto il profilo della potenziale esistenza di comportamenti fraudolenti, anche in esito alla trasmissione dei flussi di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 maggio 2015, n. 108.

Art. 14

(Tracciatura delle consultazioni)

1. Ogni consultazione delle banche dati è registrata e memorizzata dall'IVASS, con l'indicazione del codice identificativo del soggetto che ha effettuato la consultazione, della data e dell'ora della consultazione, delle chiavi di ricerca, del numero di sinistro e dei dati consultati.

2. L'IVASS esegue controlli sulle consultazioni effettuate dai soggetti abilitati, anche attraverso verifiche periodiche a campione.
3. In caso di consultazione irregolare, l'IVASS sospende o revoca l'abilitazione del soggetto cui la stessa è riconducibile mediante il codice identificativo.
4. In caso di consultazione illegittima delle banche dati, l'IVASS può sospendere dalle consultazioni i soggetti abilitati anche quando è configurabile una corresponsabilità degli stessi per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione della violazione da parte di altri soggetti che operano o hanno operato per proprio conto.

Capo V – Diritti degli interessati

Art. 15 *(Modalità di esercizio)*

1. Gli interessati di cui all'articolo 2, comma 1, lett.f) possono esercitare presso l'IVASS il diritto di accesso ai dati personali contenuti nelle banche dati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 *(Trasferimento dei dati)*

1. I dati che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono contenuti nella banca dati sinistri, di cui al previgente articolo 135 del decreto, sono trasferiti nella banca dati sinistri, nella banca dati anagrafe danneggiati e nella banca dati anagrafe testimoni, di cui all'articolo 135 del decreto, così come modificato dall'articolo 32 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 17 *(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008)*

1. Nel foglio "Altre informazioni" del modello di denuncia di sinistro di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008, le parole "richieste ai sensi dell'articolo 135 del D.lgs. n. 209 del 2005 – Codice delle assicurazioni private" sono sostituite dalle parole: "richieste ai sensi dell'articolo 135 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private per l'alimentazione della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, istituite per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore della assicurazione r.c.auto. I dati personali sono trattati dall'IVASS per le finalità di legge, ed in conformità alla legge sulla Privacy".

Art. 18
(*Abrogazioni*)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni di cui al Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, dei provvedimenti ISVAP n. 2808 del 21 giugno 2010 e n. 2998 del 10 agosto 2012 nonché il provvedimento IVASS n. 15 del 4 febbraio 2014.
2. Restano abrogati:
 - a) il provvedimento ISVAP n. 1764 del 21 dicembre 2000;
 - b) il provvedimento ISVAP n. 2065 del 15 marzo 2002;
 - c) il provvedimento ISVAP n. 2179 del 10 marzo 2003;
 - d) l'articolo 5 del provvedimento ISVAP n. 2495 del 21 dicembre 2006;
 - e) la circolare ISVAP n. 444 del 7 maggio 2001;
 - f) la circolare ISVAP n. 505 del 23 maggio 2003.
3. Fino alla data di emanazione del Provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, la materia continua ad essere regolata dal provvedimento ISVAP n. 2826.

Art. 19
(*Pubblicazione*)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito *internet* dell'IVASS.

Art. 20
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1 (Art. 6, comma 2 del Regolamento)

DATI RELATIVI AI SINISTRI

Tutti gli elementi elencati nel presente Allegato sono rilevanti ai fini di una corretta alimentazione delle banche dati e coincidono con quelli presenti nel fascicolo del sinistro gestito dall'impresa ovvero annotati, in costanza dell'obbligo, sui registri assicurativi di cui al Regolamento IVASS n. 27, del 14 ottobre 2008.

N.	INFORMAZIONI RICHIESTE	DESCRIZIONE
----	------------------------	-------------

Con riferimento ai DATI SINISTRO

1	Codice impresa	Codice IVASS dell'impresa che comunica il sinistro
2	Numero sinistro	Numero identificativo del sinistro
3	Data accadimento	Data di accadimento del sinistro
4	Data denuncia	Data di denuncia del sinistro
5	Data definizione	Data di definizione del sinistro (da indicare solo in caso di chiusura del sinistro con pagamento o senza seguito)
6	Luogo di accadimento	Luogo in cui si è verificato il sinistro. Comune, se in Italia, ovvero lo stato estero.
7	Danno a cose	Indica la presenza di danni a cose (veicoli, cose diverse da veicoli o animali)
8	Lesioni fisiche	Indica la presenza di danni a persone
9	Tipo invio sinistro	Indica il tipo di comunicazione (primo invio del sinistro, invio successivo, invio per cancellazione del sinistro)
10	Autorità intervenuta	Indica l'eventuale Autorità intervenuta

Con riferimento al VEICOLO DANNEGGIATO NON RESPONSABILE

DATI PROPRIETARIO

11	Causale trattazione	Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno (ex art. 148 o art. 141 o art. 149 o art. 283 del CAP), ovvero la circostanza per cui non compete alcun risarcimento
12	Tipo operazione	Indica lo stato della singola partita di danno (Aperta, Chiusa con pagamento, Chiusa senza seguito, Riaperta)
13	ID persona	Codice d'identificazione della specifica persona nell'ambito del sinistro
14	Codice danno	Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del proprietario, o che agisce in rivalsa
15	ID veicolo	Codice d'identificazione del veicolo di cui il soggetto è proprietario
16	Cognome/Denominazione	Cognome/Denominazione del proprietario
17	Nome	Nome del proprietario
18	Data di nascita	Data di nascita del proprietario
19	Luogo di nascita	Luogo di nascita del proprietario
20	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice fiscale/Partita IVA del proprietario

DATI CONTRAENTE (se diverso dal proprietario)

21	Causale trattazione	Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno (ex art. 148 o art. 141 o art. 149 o art. 283 del CAP), ovvero la circostanza per cui non compete alcun risarcimento
22	Tipo operazione	Indica lo stato della singola partita di danno (Aperta, Chiusa con pagamento, Chiusa senza seguito, Riaperta)
23	ID persona	Codice d'identificazione della specifica persona nell'ambito del sinistro
24	Codice danno	Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del contraente, o che agisce in rivalsa

25	ID veicolo	Codice d'identificazione del veicolo per cui il soggetto è il contraente
26	Cognome/Denominazione	Cognome/Denominazione del contraente
27	Nome	Nome del contraente
28	Data di nascita	Data di nascita del contraente
29	Luogo di nascita	Luogo di nascita del contraente
30	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice fiscale/Partita IVA del contraente

DATI CONDUCENTE (se diverso dal proprietario e dal contraente)

31	Causale trattazione	Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno (ex art. 148 o art. 141 o art. 149 o art. 283 del CAP), ovvero la circostanza per cui non compete alcun risarcimento
32	Tipo operazione	Indica lo stato della singola partita di danno (Aperta, Chiusa con pagamento, Chiusa senza seguito, Riaperta)
33	ID persona	Codice d'identificazione della specifica persona nell'ambito del sinistro
34	Codice danno	Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del conducente, o che agisce in rivalsa
35	ID veicolo	Codice d'identificazione del veicolo di cui il soggetto è il conducente
36	Cognome	Cognome del conducente
37	Nome	Nome del conducente
38	Data di nascita	Data di nascita del conducente
39	Luogo di nascita	Luogo di nascita del conducente
40	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice fiscale/Partita IVA del conducente

DATI RESPONSABILE CIRCOLAZIONE (in alternativa al proprietario, solo per ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006)

41	Causale trattazione	Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno (ex art. 148 o art. 141 o art. 149 o art. 283 del CAP), ovvero la circostanza per cui non compete alcun risarcimento
42	Tipo operazione	Indica lo stato della singola partita di danno (Aperta, Chiusa con pagamento, Chiusa senza seguito, Riaperta)
43	ID persona	Codice d'identificazione della specifica persona nell'ambito del sinistro
44	Codice danno	Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del responsabile della circolazione, o che agisce in rivalsa
45	ID veicolo	Codice d'identificazione del veicolo di cui il soggetto è il responsabile della circolazione
46	Contrassegno d'identificazione (targhino)	Contrassegno d'identificazione rilasciato al responsabile della circolazione
47	Cognome/Denominazione	Cognome/Denominazione del responsabile della circolazione
48	Nome	Nome del responsabile della circolazione
49	Data di nascita	Data di nascita del responsabile della circolazione
50	Luogo di nascita	Luogo di nascita del responsabile della circolazione
51	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice fiscale/Partita IVA Responsabile della circolazione

DATI TERZO TRASPORTATO (diverso dal conducente)

52	Causale trattazione	Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno (ex art. 148 o art. 141 o art. 149 o art. 283 del CAP), ovvero la circostanza per cui non compete alcun risarcimento
53	Tipo operazione	Indica lo stato della singola partita di danno (Aperta, Chiusa con pagamento, Chiusa senza seguito, Riaperta)
54	ID persona	Codice d'identificazione della specifica persona nell'ambito del sinistro
55	Codice danno	Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del terzo trasportato, o che agisce in rivalsa
56	ID veicolo	Codice d'identificazione del veicolo a bordo del quale il soggetto e' trasportato

57	Cognome	Cognome del terzo trasportato
58	Nome	Nome del terzo trasportato
59	Data di nascita	Data di nascita del terzo trasportato
60	Luogo di nascita	Luogo di nascita del terzo trasportato
61	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice fiscale/Partita IVA del terzo trasportato

DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO e DANNI SUBITI

62	Codice Impresa	Codice IVASS dell'impresa che assicura il veicolo non responsabile
63	Targa Veicolo	Targa del veicolo non responsabile
64	Telaio Veicolo	Telaio del veicolo (se la targa non è prescritta, o per i ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006)
65	Marca veicolo	Casa costruttrice del veicolo/ciclomotore
66	Modello veicolo	Modello del veicolo/ciclomotore
67	Ubicazione danno materiale	Indicazione dell'ubicazione del danno materiale
68	Flag Coerenza	Indica: la coerenza del danno subito con la dinamica del sinistro; la prossimità della data del sinistro con l'inizio o la fine della validità del contratto assicurativo (primi 15 giorni o ultimi 15 giorni)
69	Tipo Veicolo	Tipologia del veicolo non responsabile
70	Tipo Targa	Tipologia della targa del veicolo non responsabile
71	Flag Responsabilità	Indica che il veicolo non è responsabile del sinistro (ciò anche in caso di concorso di colpa, con riferimento alla partita di danno in corso di trattazione)

Con riferimento al VEICOLO RESPONSABILE

DATI PROPRIETARIO

72	Causale trattazione	Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno
73	Tipo operazione	Indica lo stato della singola partita di danno
74	ID persona	Codice d'identificazione della specifica persona nell'ambito del sinistro
75	Codice danno	Indica la tipologia di danno
76	ID veicolo	Codice d'identificazione del veicolo di cui il soggetto è proprietario
77	Cognome/Denominazione	Cognome/Denominazione del proprietario
78	Nome	Nome del proprietario
79	Data di nascita	Data di nascita del proprietario
80	Luogo di nascita	Luogo di nascita del proprietario
81	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice fiscale/Partita IVA del proprietario

DATI CONTRAENTE (se diverso dal proprietario)

82	Causale trattazione	Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno
83	Tipo operazione	Indica lo stato della singola partita di danno
84	ID persona	Codice d'identificazione della specifica persona nell'ambito del sinistro
85	Codice danno	Indica la tipologia di danno
86	ID veicolo	Codice d'identificazione del veicolo per cui il soggetto è il contraente
87	Cognome/Denominazione	Cognome/Denominazione del contraente
88	Nome	Nome del contraente
89	Data di Nascita	Data di nascita del contraente
90	Luogo di Nascita	Luogo di nascita del contraente
91	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice fiscale/Partita IVA del contraente

DATI CONDUCENTE (se diverso dal proprietario e dal contraente)

92	Causale trattazione	Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno
93	Tipo operazione	Indica lo stato della singola partita di danno
94	ID persona	Codice d'identificazione della specifica persona nell'ambito del sinistro
95	Codice danno	Indica la tipologia di danno
96	ID veicolo	Codice d'identificazione del veicolo di cui il soggetto è il conducente
97	Cognome	Cognome conducente
98	Nome	Nome conducente
99	Data di nascita	Data di nascita conducente
100	Luogo di nascita	Luogo di nascita conducente
101	Codice Fiscale	Codice fiscale del conducente

DATI RESPONSABILE CIRCOLAZIONE (in alternativa al proprietario, solo per ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006)

102	Causale trattazione	Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno
103	Tipo operazione	Indica lo stato della singola partita di danno
104	ID persona	Codice d'identificazione della specifica persona nell'ambito del sinistro
105	Codice danno	Indica la tipologia di danno
106	ID veicolo	Codice d'identificazione del veicolo di cui il soggetto è il responsabile della circolazione
107	Contrassegno d'identificazione (targhino)	Numero del targhino
108	Cognome/Denominazione	Cognome/Denominazione del responsabile della circolazione
109	Nome	Nome del responsabile della circolazione
110	Data di nascita	Data di nascita del responsabile della circolazione

111	Luogo di nascita	Luogo di nascita del responsabile della circolazione
112	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice fiscale/Partita IVA Responsabile della circolazione

DATI TERZO TRASPORTATO (diverso dal conducente)

113	Causale trattazione	Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno
114	Tipo operazione	Indica lo stato della singola partita di danno
115	ID persona	Codice d'identificazione della specifica persona nell'ambito del sinistro
116	Codice danno	Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del terzo trasportato, o che agisce in rivalsa
117	ID veicolo	Codice d'identificazione del veicolo a bordo del quale il soggetto e' trasportato
118	Cognome	Cognome del terzo trasportato
119	Nome	Nome del terzo trasportato
120	Data Nascita	Data di nascita del terzo trasportato
121	Luogo di Nascita	Luogo di nascita del terzo trasportato
122	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice fiscale/Partita IVA del terzo trasportato

DATI TERZO NON TRASPORTATO

123	Causale trattazione	Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno
124	Tipo operazione	Indica lo stato della singola partita di danno
125	ID persona	Codice d'identificazione della specifica persona nell'ambito del sinistro
126	Codice danno	Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del terzo non trasportato
127	ID veicolo	Codice d'identificazione del veicolo responsabile del danno al terzo

128	Cognome/Denominazione	Cognome/Denominazione del terzo danneggiato
129	Nome	Nome del terzo danneggiato
130	Data Nascita	Data di nascita del terzo danneggiato
131	Luogo di Nascita	Luogo di nascita del terzo danneggiato
132	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice Fiscale/Partita IVA terzo danneggiato

DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO e DANNI SUBITI

133	Codice impresa	Codice IVASS dell'impresa che assicura il veicolo responsabile
134	Targa veicolo	Targa del veicolo responsabile
135	Telaio veicolo	Telaio del veicolo (se la targa non è prescritta, o per i ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006)
136	Marca veicolo	Casa costruttrice del veicolo/ciclomotore
137	Modello veicolo	Modello del veicolo/ciclomotore
138	Ubicazione danno materiale	Indicazione dell'ubicazione del danno materiale
139	Flag Coerenza	Indica: la coerenza del danno subito con la dinamica del sinistro; la prossimità della data del sinistro con l'inizio o la fine della validità del contratto assicurativo (primi 15 giorni o ultimi 15 giorni)
140	Tipo veicolo	Tipologia del veicolo responsabile
141	Tipo targa	Tipologia della targa del veicolo responsabile
142	Flag responsabilità	Indica che il veicolo è responsabile del sinistro (ciò anche in caso di concorso di colpa, con riferimento alla modalità di trattazione del sinistro)

Con riferimento al TESTIMONE

TESTIMONE

143	ID persona	Riporta il codice d'identificazione della persona danneggiata o responsabile cui è riferita la testimonianza, ovvero indica che la testimonianza è <i>superpartes</i>
144	Cognome	Cognome del testimone
145	Nome	Nome del testimone
146	Data di nascita	Data di nascita del testimone
147	Luogo di nascita	Luogo di nascita del testimone
148	Codice Fiscale	Codice fiscale del testimone

Con riferimento alle ALTRE FIGURE coinvolte nel sinistro

PERITO

149	ID persona	Codice d'identificazione della persona danneggiata (o responsabile) cui è riferita la perizia (per le perizie al veicolo, è indicato il codice che ne identifica il proprietario)
150	Cognome	Cognome del perito
151	Nome	Nome del perito
152	Data di nascita	Data di nascita del perito
153	Luogo di nascita	Luogo di nascita del perito
154	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice Fiscale/Partita IVA del perito

CARROZZERIA/OFFICINA NON CONVENZIONATA CON L'IMPRESA ASSICURATIVA

155	ID persona	Codice d'identificazione della persona danneggiata cui è riferito il veicolo oggetto delle riparazioni
156	Denominazione	Denominazione dell'officina di riparazione

157	Indirizzo	Sede dell'officina di riparazione
158	Cognome	Cognome del titolare dell'officina di riparazione
159	Nome	Nome del titolare dell'officina di riparazione
160	Data di nascita	Data di nascita del titolare dell'officina di riparazione
161	Luogo di nascita	Luogo di nascita del titolare dell'officina di riparazione
162	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice Fiscale/Partita IVA dell'officina di riparazione

CARROZZERIA/OFFICINA CONVENZIONATA CON L'IMPRESA ASSICURATIVA

163	ID persona	Codice d'identificazione della persona danneggiata cui è riferito il veicolo oggetto delle riparazioni
164	Denominazione	Denominazione dell'officina di riparazione convenzionata
165	Indirizzo	Sede dell'officina di riparazione convenzionata
166	Cognome	Cognome del titolare dell'officina di riparazione convenzionata
167	Nome	Nome del titolare dell'officina di riparazione convenzionata
168	Data di nascita	Data di nascita del titolare dell'officina di riparazione convenzionata
169	Luogo di nascita	Luogo di nascita del titolare dell'officina di riparazione convenzionata
170	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice Fiscale/Partita IVA dell'officina di riparazione convenzionata

MEDICO O STRUTTURE DIAGNOSTICHE O TERAPICHE DI CONTROPARTE

171	ID persona	Codice d'identificazione della persona danneggiata cui è riferita la certificazione
172	Cognome/Denominazione	Cognome/Denominazione del medico di controparte
173	Nome	Nome del medico di controparte
174	Data di nascita	Data di nascita del medico di controparte
175	Luogo di nascita	Luogo di nascita del medico di controparte

176	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice Fiscale/Partita IVA del medico di controparte
-----	----------------------------	--

LEGALE O STUDIO DI INFORTUNISTICA CONTROPARTE

177	ID persona	Codice d'identificazione della persona danneggiata cui è riferito il patrocinio
178	Cognome/Denominazione	Cognome del patrocinatore/Denominazione studio infortunistica
179	Nome	Nome del patrocinatore
180	Data Nascita	Data di nascita del patrocinatore
181	Luogo di Nascita	Luogo di nascita del patrocinatore
182	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice Fiscale/Partita IVA del patrocinatore

MEDICO FIDUCIARIO

183	ID persona	Codice d'identificazione della persona danneggiata cui è riferita la certificazione
184	Cognome	Cognome del medico fiduciario dell'impresa
185	Nome	Nome del medico fiduciario dell'impresa
186	Data Nascita	Data di nascita del medico fiduciario dell'impresa
187	Luogo di Nascita	Luogo di nascita del medico fiduciario dell'impresa
188	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice Fiscale/Partita IVA del medico fiduciario dell'impresa

LEGALE FIDUCIARIO

189	ID persona	Codice d'identificazione della persona danneggiata (o responsabile) cui è riferita la difesa
190	Cognome	Cognome del legale fiduciario
191	Nome	Nome del legale fiduciario
192	Data Nascita	Data di nascita del legale fiduciario
193	Luogo di Nascita	Luogo di nascita del legale fiduciario
194	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice Fiscale/Partita IVA del legale fiduciario

ASSICURATORE SOCIALE

195	ID persona	Codice d'identificazione della persona danneggiata cui è riferita la surroga/rivalsa
196	Denominazione	Denominazione dell'assicuratore sociale
197	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice Fiscale/Partita IVA dell'assicuratore sociale

DATORE DI LAVORO

198	ID persona	Codice d'identificazione della persona cui è riferita l'azione del datore di lavoro
199	Cognome/Denominazione	Cognome/Denominazione del datore di lavoro
200	Nome	Nome del datore di lavoro
201	Data Nascita	Data di nascita del datore di lavoro
202	Luogo di Nascita	Luogo di nascita del datore di lavoro
203	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice Fiscale/Partita IVA del datore di lavoro

Con riferimento al BENEFICIARIO ed al PAGAMENTO

204	ID persona	Codice d'identificazione della persona danneggiata
205	Cognome/Denominazione Beneficiario	Cognome/Denominazione del beneficiario del pagamento. I dati anagrafici relativi al beneficiario sono alimentati anche nel caso in cui esso coincida con la persona individuata con ID persona
206	Nome Beneficiario	Nome del beneficiario del pagamento. I dati anagrafici relativi al beneficiario sono alimentati anche nel caso in cui esso coincida con la persona individuata con ID persona
207	Data di nascita Beneficiario	Data di nascita del beneficiario del pagamento. I dati anagrafici relativi al beneficiario sono alimentati anche nel caso in cui esso coincida con la persona individuata con ID persona

208	Luogo di nascita Beneficiario	Luogo di nascita del beneficiario del pagamento. I dati anagrafici relativi al beneficiario sono alimentati anche nel caso in cui esso coincida con la persona individuata con ID persona
209	Codice fiscale/Partita IVA Beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA del beneficiario del pagamento. I dati anagrafici relativi al beneficiario sono alimentati anche nel caso in cui esso coincida con la persona individuata con ID persona
210	Tipo Danno	Tipologia del danno cui si riferisce il pagamento (danno al veicolo; danno a cose diverse da veicolo od animali; danno a persona; azione di surroga/rivalsa)
211	Percentuale in concorso di colpa	Indica se il soggetto cui si riferisce il pagamento ha diritto al risarcimento integrale, ovvero ridotto, in ragione di un concorso di colpa. Indica la percentuale di responsabilità (e dunque di riduzione del risarcimento) del danneggiato
212	Importo Pagamento	Importo del pagamento
213	Data Pagamento	Data del pagamento

Con riferimento alle LESIONI ALLE PERSONE

214	ID persona	Codice d'identificazione della persona lesa
215	Tipo danno	Tipologia e sede del danno subito dalla persona lesa
216	Percentuale invalidità permanente	Indica se la lesione ha arrecato danni permanenti al soggetto e in quale misura percentuale
217	Pronto soccorso	Codice del Ministero della Salute che individua la struttura sanitaria presso la quale il soggetto lesa è stato soccorso/ricoverato
218	Decesso	Indica se si è verificato il decesso del soggetto lesa

Ripartizione logica dei dati dei sinistri comunicati dalle
imprese di assicurazione ai fini delle consultazioni degli archivi
Anagrafe testimoni e Anagrafe danneggiati

Anagrafe Testimoni

Oltre ai dati anagrafici delle persone che risulta abbiano reso testimonianza, viene data la possibilità di acquisire alcuni dati elementari identificativi ed esplicativi del sinistro.

<i>DATI del SINISTRO</i>		
1	Codice impresa	Codice IVASS dell'impresa che comunica il sinistro
2	Numero sinistro	Numero identificativo del sinistro
3	Data accadimento	Data di accadimento del sinistro
4	Data denuncia	Data di denuncia del sinistro
5	Data definizione	Data di definizione del sinistro (da indicare solo in caso di chiusura del sinistro con pagamento o senza seguito)
6	Luogo di accadimento	Luogo in cui si è verificato il sinistro. Comune, se in Italia, ovvero lo stato estero.
7	Danno a cose	Indica la presenza di danni a cose (veicoli, cose diverse da veicoli o animali)
8	Lesioni fisiche	Indica la presenza di danni a persone
9	Tipo invio sinistro	Indica il tipo di comunicazione (primo invio del sinistro, invio successivo, invio per cancellazione del sinistro)
10	Autorità intervenuta	Indica l'eventuale Autorità intervenuta

DATI del TESTIMONE

11	Cognome	Cognome del testimone
12	Nome	Nome del testimone
13	Data di nascita	Data di nascita del testimone
14	Luogo di nascita	Luogo di nascita del testimone
15	Codice Fiscale	Codice fiscale del testimone

Anagrafe Danneggiati

Oltre ai dati anagrafici delle persone che danneggiate nell'incidente stradale, viene data la possibilità di acquisire alcuni dati elementari identificativi ed esplicativi del sinistro.

<i>DATI del SINISTRO</i>		
1	Codice impresa	Codice IVASS dell'impresa che comunica il sinistro
2	Numero sinistro	Numero identificativo del sinistro
3	Data accadimento	Data di accadimento del sinistro
4	Data denuncia	Data di denuncia del sinistro
5	Data definizione	Data di definizione del sinistro (da indicare solo in casa di chiusura del sinistro con pagamento o senza seguito)
6	Luogo di accadimento	Luogo in cui si è verificato il sinistro. Comune, se in Italia, ovvero lo stato estero.
7	Danno a cose	Indica la presenza di danni a cose (veicoli, cose diverse da veicoli o animali)
8	Lesioni fisiche	Indica la presenza di danni a persone
9	Tipo invio sinistro	Indica il tipo di comunicazione (primo invio del sinistro, invio successivo, invio per cancellazione del sinistro)
10	Autorità intervenuta	Indica l'eventuale Autorità intervenuta

DATI PROPRIETARIO del veicolo o delle altre cose danneggiate (danni a cose)

11	Causale trattazione	Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno (ex art. 148 o art. 141 o art. 149 o art. 283 del CAP), ovvero la circostanza per cui non compete alcun risarcimento
12	Tipo operazione	Indica lo stato della singola partita di danno (Aperta, Chiusa con pagamento, Chiusa senza seguito, Riaperta)
13	Codice danno	Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti

		del proprietario, o che agisce in rivalsa
14	Cognome/Denominazione	Cognome/Denominazione del proprietario
15	Nome	Nome del proprietario
16	Data di nascita	Data di nascita del proprietario
17	Luogo di nascita	Luogo di nascita del proprietario
18	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice fiscale/Partita IVA del proprietario

DATI DEL SOGGETTO LESO (danni a persona)

19	Causale trattazione	Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno
20	Tipo operazione	Indica lo stato della singola partita di danno
21	Codice danno	Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del terzo non trasportato
22	Cognome/Denominazione	Cognome/Denominazione del terzo danneggiato
23	Nome	Nome del terzo danneggiato
24	Data Nascita	Data di nascita del terzo danneggiato
25	Luogo di Nascita	Luogo di nascita del terzo danneggiato
26	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice Fiscale/Partita IVA terzo danneggiato
27	Tipo danno	Tipologia e sede del danno subito dalla persona lesa
28	Percentuale invalidità permanente	Indica se la lesione ha arrecato danni permanenti al soggetto e in quale misura percentuale
29	Pronto soccorso	Codice del Ministero della Salute che individua la struttura sanitaria presso la quale il soggetto lesa è stato soccorso/ricoverato
30	Decesso	Indica se si è verificato il decesso del soggetto lesa

ALLEGATO 2

(Articolo 11, comma 2, del Regolamento)

CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSULTAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, DELLA CONSAP E DELL'UCI

1. PROCEDURA DI ABILITAZIONE

1.1 Richiesta di abilitazione.

L'impresa invia all'IVASS, a firma del legale rappresentante o di altra persona al quale il rappresentante legale abbia conferito procura speciale, la richiesta di abilitazione indicando i nominativi dei soggetti che intende abilitare in ragione della connessione dell'attività da essi svolta.

Nel caso si tratti di prima istanza a firma del rappresentante che la sottoscrive, sarà contestualmente inoltrata anche copia, o stralcio, della relativa procura speciale.

Unitamente alla suddetta richiesta, l'impresa provvede ad inviare per via telematica le informazioni anagrafiche relative ai propri dipendenti, alle unità organizzative in cui gli stessi operano, ai responsabili di queste ultime.

La suddetta documentazione viene trasmessa, da una propria casella di posta elettronica certificata, alla casella di posta elettronica certificata ivass@pec.ivass.it.

Nei casi in cui l'impresa di assicurazione intenda far ricorso all'attività di comitati antifrode, anche nell'ambito di uno stesso Gruppo, è consentita a detti comitati la consultazione della banca dati sulla base di una delega operativa rilasciata ai medesimi dall'impresa istante.

1.1.1 La nota a firma del rappresentante dell'impresa

Nella nota l'impresa specifica i nominativi dei soggetti che intende abilitare all'accesso della banca dati; nel caso di attività esternalizzate osserva le stesse indicazioni previste per i propri dipendenti.

1.1.2 Comunicazione telematica delle informazioni sui responsabili

Con il supporto informatico messo a disposizione dall'Istituto per il *download* e secondo le istruzioni operative fornite nel sito istituzionale dell'IVASS¹, l'impresa comunica le informazioni sugli uffici di appartenenza dei singoli soggetti che intende abilitare ovvero sulla società affidataria del servizio esternalizzato cui fanno capo i soggetti che intende abilitare.

In particolare, l'impresa indica la struttura nella quale operano i soggetti per i quali richiede l'abilitazione, nonché i rapporti di dipendenza per i soggetti non responsabili dell'ufficio.

Per ogni singolo dipendente sono fornite le informazioni anagrafiche e, in particolare, è indicato l'indirizzo *e-mail* cui verrà spedita la *password* assegnata dall'IVASS.

1.2 Rilascio dell'abilitazione.

L'IVASS, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- a) in presenza degli elementi di cui al paragrafo 1.1, rilascia le abilitazioni e le comunica all'impresa e invia a ciascun soggetto abilitato, attraverso procedure idonee a salvaguardare la segretezza dei dati, le relative *password* riservate, personali e incedibili. In particolare, l'IVASS invia alla casella di posta elettronica certificata dell'impresa la nota di accoglimento dell'istanza con indicazione di ciascun utente abilitato. La comunicazione contiene la *user-ID* assegnata all'utente e sarà cura dell'impresa recapitarla osservando ogni misura di riservatezza. L'IVASS invia la *password* all'indirizzo di posta elettronica di ciascun utente;
- b) nel caso in cui vengano riscontrate lacune od imperfezioni di carattere formale nella documentazione trasmessa, l'IVASS invita ad apportare le necessarie rettifiche od integrazioni entro un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale l'abilitazione non viene concessa;
- c) ove non sussistano i requisiti, non rilascia l'abilitazione e lo comunica all'impresa.

¹ Link "Controlli e Download", presente nella pagina Imprese e Intermediari.

1.3 Efficacia dell'abilitazione.

Con il rilascio di *user-ID* e *password* è possibile attivare il primo collegamento, all'atto del quale il soggetto abilitato dovrà modificare la *password* temporanea assegnatagli.

Ciascuna abilitazione è concessa a tempo indeterminato, ma cessa di essere efficace quando il soggetto titolare perde i requisiti legittimanti la consultazione. In tal caso, il soggetto medesimo e l'impresa che ha richiesto l'abilitazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'IVASS entro cinque giorni dalla perdita dei requisiti. A tal fine, l'impresa trasmette la relativa comunicazione di disabilitazione entro cinque giorni dalla perdita dei requisiti, secondo le citate istruzioni operative. In caso di ritardo o omissione della comunicazione predetta, valgono le responsabilità personali per l'eventuale consultazione illegittima della banca dati sinistri.

Il mancato utilizzo delle credenziali di accesso per oltre sei mesi da parte di un soggetto autorizzato comporta la disabilitazione automatica dell'utenza da parte del sistema di autenticazione.

1.4 Obblighi e responsabilità di conservazione della documentazione

La documentazione cartacea relativa alla procedura di abilitazione, e in particolare le lettere di incarico sottoscritte dai singoli soggetti per accettazione, la documentazione comprovante la consegna all'utente della *user-ID* e le copie dei documenti di identificazione, è conservata presso la direzione generale di ciascuna impresa a disposizione dell'IVASS per i necessari controlli.

L'impresa è responsabile della conservazione di tali documenti, dei controlli interni sulle consultazioni alla banca dati effettuati dai soggetti dalla stessa incaricati e abilitati dall'IVASS, della correttezza e dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni relative ai soggetti medesimi.

1.5 CONSAP e UCI

La procedura di abilitazione di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 si applica, in quanto compatibile, anche alla CONSAP e all'UCI.

2. MODALITÀ PER EFFETTUARE LA CONSULTAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, DELLA CONSAP E DELL'UCI

La consultazione *on-line* si effettua mediante collegamento telematico, dal sito internet dell'IVASS, www.ivass.it, ove è collocato uno specifico link "Banca Dati Sinistri", con le modalità indicate nella lettera di abilitazione.

Per attivare la consultazione, il soggetto abilitato digita la propria user-ID e la propria password. La maschera di avvio della consultazione si presenta dopo il controllo dell'abilitazione.

Ove l'utente non riesca ad accedere regolarmente al sito o nel caso non risultasse più valida la combinazione delle credenziali di accesso, dovrà segnalare il disservizio al referente dell'impresa che valuterà l'eventuale necessità di ripristino delle credenziali² o di modifica della sola *password*³.

² Nel caso di mancato utilizzo per oltre sei mesi, il sistema informa che l'utente è "valido, ma non attivo". In questi casi occorre riavviare la procedura di abilitazione di cui al paragrafo 1.

³ Nel caso di smarrimento della *password* o di immissione errata di user-ID o *password*, il sistema informa che l'utente ha usato una "combinazione login/password errata". In questi casi, se la *password* non è più nota all'utente, occorre richiederne il ripristino all'IVASS secondo le istruzioni operative disponibili nel sito istituzionale dell'IVASS.